

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 – Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali.
Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 – Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.Possono inoltre disporre spese di rappresentanza per conto dell'Ente la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 4 – Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:
 - a) ospitalità e spese di trasporto offerte in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva; la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo al prestigio ed al numero dei soggetti interessati, e potrà riguardare familiari e/o accompagnatori degli ospiti solo ove non comporti aumento di spesa;
 - b) offerta di generi conforto (caffè, aperitivi, ecc.) omaggi floreali ed altri donativi-ricordo a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità di cui alla precedente lett. a);
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. In tale caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
 - d) conferenze stampa indette, convegni, tavole rotonde o simili, sempre per fini istituzionali;

- e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni sui quotidiani, acquisto o noleggio addobbi (fiori, striscioni ecc.) attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc. in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente oppure organizzate da Enti senza scopo di lucro, alle quali però partecipino rappresentanti dell'Amministrazione; per le manifestazioni di carattere culturale, sportivo e tempo libero promosse dall'Ente si considerano spese di rappresentanza solo quelle sostenute per eventuali rinfreschi, targhe commemorative o piccoli doni;
- f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, telegrammi, presenza del Gonfalone ecc.);
- g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre Amministrazioni pubbliche italiane o straniere;
- i) forme di ristoro finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasioni di matrimoni civili o di eventi di particolare importanza (es. festività natalizie);
- j) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si dovessero svolgere sul territorio comunale;
- k) manifestazioni di saluti o auguri, anche accompagnati da piccoli doni in occasione di matrimoni civili o di eventi di particolare importanza (es. festività natalizie);
- l) spese di viaggio, sostenute dal Sindaco, ViceSindaco, Assessori appositamente delegati per la partecipazione ed iniziative di particolare importanza, escluse le spese per l'effettuazione di trasferte obbligatorie per legge o rientranti nella normale attività istituzionale che sono invece considerati ordinari oneri di funzionamento degli Organi di Governo.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza ;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuate da Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuate da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione di svolgimento della normale attività di istituto;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nel PEG ai funzionari apicali individuati per assessorato di competenza.
Gli stanziamenti per spese di rappresentanza determinati annualmente dal Consiglio Comunale SONO RIPORTATI IN APPOSITO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. Allo scopo di semplificare la successiva gestione amministrativa e contabile, il medesimo allegato può inoltre contenere il programma delle spese di rappresentanza da sostenere nel corso dell'anno con la spesa massima ammissibile per singolo evento

2. Le spese di rappresentanza autorizzate dagli stanziamenti di bilancio, ma non inserite nella programmazione annuale di cui al precedente punto 1. vengono deliberate dalla Giunta Comunale e successivamente impegnate e liquidate dal Funzionario apicale competente e pagate dall'Ufficio Ragioneria previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.

Nei Provvedimenti di impegno delle spese di rappresentanza devono essere sempre espressamente richiamati gli articoli ed i commi del presente regolamento in base ai quali viene legittimata la spesa da autorizzare;

3. L'Ufficio Ragioneria fornisce alla Giunta ed al Consiglio un report consuntivo annuale (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) delle spese di rappresentanza impegnate suddivise sia per categoria che per specifica iniziativa. Il medesimo report è pubblicato per estratto sul sito internet del Comune ai sensi del D.M.I. del 23 gennaio 2012.

Art. 7 – Accesso agli atti

1. Tutti i documenti amministrativi relativi all'effettuazione delle spese disciplinate dal presente Regolamento sono pubblici, e qualunque cittadino può accedere agli stessi attraverso la visione e l'estrazione di copia degli atti e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali relativi ai terzi.

I consiglieri comunali hanno diritto ad accedere a tutti i documenti e le informazioni relative alle spese disciplinate dal presente Regolamento senza alcun limite salvo il dovere di mantenere il segreto nei casi previsti dalla Legge ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000.

ART. 8 – Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito nella L. 14.09.2011, n. 148 ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.
2. A tal fine i Responsabili d'Area ai quali sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di Rappresentanza trasmettono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato ciascuno per la parte di rispettiva competenza, al Responsabile dell'Area Economico/finanziaria per l'approvazione unitamente al Rendiconto della gestione e la successiva trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva.